

## Attività funzionale riducibile

di Carlo Forte

Il docente con contratto a tempo parziale ha diritto all'orario ridotto anche per le attività funzionali all'insegnamento. La riduzione va apportata in proporzione alla prestazione di insegnamento. È quanto si evince da una nota dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto, emanata il 13 dicembre scorso (prot.



MIUR.AOODRVE.UFF.III/16941/C2). Il provvedimento interpreta la normativa contrattuale. E quindi non ha carattere vincolante. Ma costituisce comunque un'interpretazione autorevole, che va tenuta nel debito conto. A maggior ragione se si considera che, nel corso degli anni, la materia è stata spesso oggetto di controversie e talvolta anche di contenzioso. Con la nota del 13 dicembre, il direttore regionale del Veneto, Carmela Palumbo, ha chiarito che «la quantità di debito orario cui è tenuto il docente part-time dovrà essere determinata in misura proporzionale all'orario stabilito». E quindi, se il contratto individuale di lavoro prevede il part time al 50%, dovranno essere ridotte della metà sia le attività di insegnamento che le attività funzionali all'insegnamento. Per esempio, se si tratta di un docente di scuola secondaria, la metà

delle attività di insegnamento settimanale sarà pari a 9 ore. Mentre la metà delle attività funzionali all'insegnamento, che vengono calcolate su base annuale, sarà pari a 20 ore per le riunioni dei consigli di classe. E altre 20 ore costituiranno il monte ore delle riunioni del collegio dei docenti e delle ore di ricevimento collegiali dei genitori. Resta il fatto, però, che tra le varie riunioni che si tengono a scuola per lo svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento ve ne sono alcune più importanti di altre. E quindi, per evitare che il docente si assenti alle riunioni più importanti, piuttosto che a quelle meno importanti, la direzione generale del Veneto ha suggerito di calendarizzare gli impegni collegiali evidenziando quelli ai quali il docente non può mancare. Sempre, però, nel rispetto del monte ore ridotto. Il parere della direzione regionale sembrerebbe in linea con l'orientamento della Corte costituzionale che, a questo proposito ha chiarito che l'orario ridotto va indicato anche con riferimento ai mesi e ai giorni in cui è prevista la prestazione (210/92). E sembrerebbe conforme anche ad una pronuncia del giudice del lavoro di Ferrara, che ha affermato la legittimità del criterio del calendario delle attività, sempre però tenendo presente che gli obblighi non devono eccedere il limite della prestazione ridotta (r.g. 322/2007).